

Art. 4 - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire

I lavori debbono essere iniziati entro anni uno dalla data di rilascio del presente provvedimento ed ultimati, e l'immobile reso abitabile e/o agibile entro 3 anni dalla data di inizio dei lavori.

I termini che precedono sono prorogati di due anni rispettivamente di inizio e ultimazione, previa comunicazione motivata dell'interessato da notificarsi prima della scadenza dei medesimi termini, a condizione che i lavori da eseguirsi non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici, approvati o adottati, salvo comunicazione della dichiarazione di inizio lavori.

La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.

La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Art. 5 - Prescrizioni speciali

Che siano osservate tutte le prescrizioni contenute nei pareri sopraccitati.

Con la comunicazione dell'inizio dei lavori la ditta dovrà comunicare il responsabile della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata. La mancata presentazione della segnalazione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77,00 a euro 464,00.

Si evidenzia che "Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi 1 e 2 nonché di quelle nelle zone agricole previste dall'articolo 8 venga modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione"

Sono fatti salvi gli adempimenti che la ditta dovrà attivare per ottenere l'autorizzazione allo scarico, nonché ulteriori pareri di competenza di Amministrazioni diverse da quella comunale.

L'Istruttore Tecnico


(Geom. La Mantia Rosalia)




Il Responsabile del Settore


(Arch. Cosima Orlando)

La sottoscritta dichiara di accettare il presente permesso di costruire e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni cui esso è subordinato ed inoltre autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi della L. 675/96, e successive modifiche ed integrazioni per le finalità inerenti il rilascio del provvedimento

Addi 20.04.2021

IL TITOLARE DEL PERMESSO



Diritti di Segreteria
€ 500,00
Reg. N. 37/2021



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

Città Metropolitana di Palermo

Settore Urbanistica

Cod. Fisc. 0047500 082 4

Pratica prot. N.4524/2020

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 03/2021 del 20.04.2021

In Variante ai permessi di costruire

n. 05/2018 del 07.03.2018

n. 09/2019 del 14.05.2019



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Premesso che in data 07.03.2018 è stato rilasciato, alla Sig.ra Giannone Rosalia nata a Castronovo di Sicilia il 01.02.1973 cod. fisc. GNN RSL 73B41 C344E, ed ivi residente in C/da Torricella snc in qualità di comproprietaria e comodataria il permesso di costruire n. 05/2018 per la realizzazione di due corpi di fabbrica ad una elevazioni fuori terra con struttura in acciaio e cemento armato entrambi delle dimensioni di mt. 16,00 x 50,00 pari ad una superficie complessiva coperta di mq. 1.600,00, con copertura a falde inclinate, di cui uno da destinare a fienile, l'altro a stalla per allevamento bovini da carne, con paddock, locale di molitura mangimi, spogliatoio e silos per deposito cereali esterni al fabbricato, di una concimaia in c.a. delle dimensioni interne di mt. 11,70 x 15,40 pari a mq. 180,18, vasca raccolta liquami dimensioni interne mt. 6,00 x 6,00 per altezza mt. 3,00 pari a mc. 108,00, nonché per realizzazione degli scarichi al suolo mediante fossa imhoff e condotta disperdente, per la realizzazione di muri di sostegno in c.a. ed opere varie, nonché la realizzazione di un impianto fotovoltaico a tetto di Kw 20, ricadenti in un appezzamento di terreno sito in C.da Riena ed identificato al catasto terreni con il foglio di mappa n. 5, particella n. 23, di superficie ha. 18.99.80;
- Che, successivamente al rilascio del suddetto permesso di costruire, è sorta l'esigenza di variare il posizionamento dei suddetti immobili per diminuire i lavori di sbancamento;
- Che a tal fine, con istanza del 03.08.2019 e registrata al protocollo comunale n.7739 la suddetta Sig.ra Giannone Rosalia ha chiesto il permesso di costruire in variante al Permesso di Costruire n. 05/2018 del 07.03.2018, sopra citato per la *Variazione della posizione dei manufatti (rotazione ed una traslazione, con un aumento della distanza tra gli stessi da m. 10,00 a m. 21,00)* e per la realizzazione di un altro muro di sostegno;
- Che con istanza del 15.04.2020 e registrata al protocollo comunale al n. 4524 la suddetta Sig.ra Giannone Rosalia ha chiesto il permesso di costruire in variante al Permesso di Costruire n. 09/2019 del 14.05.2019 per la realizzazione di n. 2 tettoie in aderenza al fienile di cui una aperta da tre lati e una aperta da due lati, della superficie complessiva coperta di mq. 500,00 destinate a ricoveri mezzi da rimorchi e attrezzi agricoli, l'ampliamento della stalla per bovini consistente nella realizzazione di ulteriori box per vitelli e corsie di alimentazione della superficie coperta di mq. 1.600,00, modifiche al prospetto e diversa distribuzione degli spazi interni, nonché la realizzazione di una mangiatoia di m. 30,00 x m. 4,65, di un muro di sostegno a monte della suddetta mangiatoia di m. 1,50 di altezza
- Preso atto che con la L.R. n. 16/2016 la Regione Siciliana ha recepito con modifiche il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (Testo Unico dell'Edilizia) e che pertanto in considerazione dell'art. 5 della L.R. n. 16/2016, la concessione edilizia viene sostituita dal permesso di costruire.
- Visti gli strumenti urbanistici vigenti;
- Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;
- Visto il Permesso di Costruire n. 05/2018 del 07.03.2018;
- Visto il Permesso di Costruire in variante n. 09/2019 del 14.05.2019;

PERMESSO DI COSTRUIRE

- Visto il progetto dell'impianto elettrico redatto ai sensi del decreto n. 37/2008;
- Visto l'elaborato relativo al rendimento energetico nell'edilizia redatta ai sensi della legge n. 90 del 2013;
- Visto l'elaborato inerente gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di cui al D.lgs n. 28/2011;
- Visto l'elaborato tecnico inerente le *Norme sulle prevenzione dai rischi di caduta dall'alto* di cui al Decreto dell'Assessorato della salute del 05.09.2012 nonché alla Circolare dell'Assessorato della Salute del 23.07.2013, n.1304 *Indicazione per l'applicazioni del Decreto dell'Assessorato della Salute del 05.09.2012*;
- Visto il Decreto inter-assessoriale del 17.01.2007 *Approvazione della disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari e della disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettera a), b) e c) del Decreto Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e da piccole aziende agroalimentari*;
- Fatta salva la relazione tecnico-agronomica redatta ai sensi del D.M. 7 aprile 2006 sopra citato allegata al permesso di Costruire n. 09/19 del 14.05.2019;
- Visto il Capo IV del Titolo II della legge 17 agosto 1942, n°1150, e la legge 6 agosto 1967, n°765;
- Vista la Legge n°47 del 28/2/1985, e L.R. 10/8/1985 n°37 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico sull'edilizia);
- Vista la L.R. n° 4/2003;
- Viste le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n°303 e successive modifiche ed integrazioni;
- Viste le leggi regionali 31 marzo 1972, n°19, 26 maggio 1973 n°21, 27 Dicembre 1978 n°71, 10 Agosto 1985 n°37 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la lettera di affidamento dell'incarico al professionista come previsto dal 1° comma dell'art. 36 della L.R. 1/2019 e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dal professionista ai sensi del 2° comma del suddetto art. 36 della L.R. 1/2019, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile di Igiene Pubblica dell'U.O. ASP n. 6 distretto di Lercara Friddi in data 12.11.2020 prot. n.3001 ;
- Visto il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'Azienda U.S.L. n.6 di Palermo Distretto di Lercara Friddi in data 02.11.2020 prot.n. 4474 SV;
- Vista l'istanza presentata dalla ditta alla soprintendenza BBCCAA in data 27.03.2020 per il parere di competenza;
- Preso atto che il richiedente ha notificato, alla Soprintendenza, acquisita dalla stessa in data 16.08.2020, la presa atto del parere favorevole reso dalla ai sensi dell'art. 46 della L.R. n° 17/2004, per decorrenza dei termini;
- Vista l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art. 20 del R.D.L. 1126/1926, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste il 23.06.2020 prot. n. 51668;
- Vista l'autorizzazione rilasciata dal Genio Civile, ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/01(art. 18 L.64/74), in data 27.04.2020, prot. n. 2020018051;
- Vista la circolare n. 047470 del 24.05.2006 dell'Assessorato Agricoltura e Foreste avente per oggetto: Indirizzo applicativo per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) nella Regione Sicilia;
- Vista la L.R. n°17/94;
- Visto l'art. 19 della L.R. n° 5 del 05.04.2011;
- Vista la L.R. n. 16 del 10 Agosto 2016;
- Visto il parere favorevole all'istruttoria della pratica dal Responsabile del Servizio;
- Preso atto che la richiedente risulta comproprietaria per la quota di ½ giusto atto di Vendita del 18.09.2017 rogato dal notaio Pizzuto Adriana in Cammarata Rep. n. 41331 Racc. 12.904 e registrato ad Agrigento il 20.09.2017 al n. 4227 serie1T; Comodataria per la quota di ½ giusto contratto di comodato redatto in data 01.01.2018 e registrato all'agenzia delle Entrate di Palermo 2 sportello di Lercara Friddi registrato il 21/02/2018 al n. 395 serie 3;

RILASCIA

Alla Sig.ra **Giannone Rosalia** nata a Castronovo di Sicilia il 01.02.1973 cod. fisc. **GNN RSL 73B41 C344E**, ed ivi residente in Contrada Torricella snc, in qualità di comproprietaria per la quota di ½ e comodataria per la quota di 1/2;

In variante ai permessi di costruire sopra citati, per la realizzazione di n. 2 tettoie in aderenza al fienile, di cui una aperta da tre lati e una aperta da due lati, della superficie complessiva coperta di mq. 500,00 destinate a ricoveri mezzi da rimorchi e attrezzi agricoli, l'ampliamento della stalla per bovini consistente nella realizzazione di ulteriori box per vitelli e corsie di alimentazione della superficie coperta di mq. 1.600,00, modifiche al prospetto e diversa distribuzione degli spazi interni, nonché la realizzazione di una mangiatoia di m. 30,00 x m. 4,65, di un muro di sostegno a monte della suddetta mangiatoia di m. 1,50 di altezza, ricadenti in un appezzamento di terreno sito in C.da Riena ed identificato al catasto terreni con il foglio di mappa n. 5, particella n. 23, di superficie ha. 18.99.80, secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto.

Art. 1 – Caratteristiche del permesso di costruire –

Il presente permesso di costruire è rilasciato a favore dei richiedenti senza pregiudizio dei diritti dei terzi e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando.

Art. 2 - Contributo per il rilascio del permesso di costruire

Trattandosi di caso previsto dall'art. 17 del DPR 380/2001 come recepito con modifiche dall'art. 8 della L.R. 16/20016, 3° comma, lettera a), il presente permesso a costruire è rilasciato a titolo gratuito giusto certificato anagrafico rilasciato dall'Ufficio Registro delle Imprese – Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Enna in data 13.05.2020 al n. PA232226 dal quale risulta che la ditta è impresa agricola e dichiarazione annuale dei redditi 2020 (Anno 2019) dalla quale risulta che ricava dalla conduzione del fondo oltre il 50% del reddito.

Art. 3 - Obblighi e responsabilità del titolare del permesso di costruire

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;
- il presente permesso di costruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di Controllo;
- nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:
- il nome e cognome del titolare del permesso di costruire o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori; il nome e cognome del responsabile della sicurezza D.Lgs. 81/2008;
- la Ditta (o le Ditte) esecutrice dei lavori;
- la data e il numero della presente permesso di costruire;
- destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;

Ove si intenda dare esecuzione a strutture in C.A. ed in acciaio indicate nell'art.1 della legge 5 novembre 1971, n°1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art.4, prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art.7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Prima di avanzare domanda di agibilità o di uso, il titolare del permesso di costruire deve presentare (ove occorra) il Certificato di Collaudo del Comando dei Vigili del Fuoco.

Il titolare del permesso di costruire deve inoltre osservare le norme delle leggi 10 maggio 1976, n°319 e successive modificazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento; legge 31 marzo 1968, n° 186 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni.